

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 929

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GNECCHI, DAMIANO, LENZI, MURER, MIOTTO, RUBINATO, VELO, ROSATO, TULLO, ALBANELLA, BARUFFI, BELLANOVA, BOCCUZZI, CASELLATO, DE MENECH, CINZIA MARIA FONTANA, GIACOBBE, GREGORI, GRIBAUDO, INCERTI, MADIA, MAESTRI, MICCOLI, PARIS, GIORGIO PICCOLO, SANGA, SIMONI, ZAPPULLA**

Abrogazione dei commi 12-*septies*, 12-*octies*, 12-*novies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti la disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, introduzione dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, in materia di pensione supplementare, nonché disposizioni concernenti l'accesso delle lavoratrici al trattamento di pensione

*Presentata il 13 maggio 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'approvazione della questione di fiducia sulla conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, è stata varata la manovra economica; purtroppo, però, le maggiori economie sono state operate a scapito del sistema pensionistico e delle

pensioni, infatti si è tornati ad agire sulle pensioni. Da un'analisi attenta dei commi 12-*septies*, 12-*octies*, 12-*novies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, appare evidente che alcune norme sono state pensate solo ed esclusivamente contro le donne. Infatti, per impedire alle lavoratrici pub-

bliche di andare in pensione prima, scegliendo di dimettersi volontariamente e di trasferire la propria posizione assicurativa all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, il Governo ha ritenuto, a decorrere dal 1° luglio 2010, di rendere onerose per tutti (lavoratrici e lavoratori) tali ricongiunzioni, fino ad ora completamente gratuite.

Queste modifiche penalizzano gravemente le donne, non solo per l'età, ma ancora di più per il fatto che le ricongiunzioni di cui al citato articolo 1 della legge n. 29 del 1979 sono divenute onerose e vengono applicate le stesse modalità di calcolo di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 29 del 1979. Sono molte le donne che hanno dovuto trasferire i contributi all'INPS, perché non hanno potuto sostenere le spese di una ricongiunzione verso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ora confluito nello stesso INPS: si tratta di donne che hanno lavorato per molti anni nel settore privato (turismo o agricoltura) e poi, per venti anni, hanno lavorato in case di riposo o, prima ancora, nelle scuole materne o dell'infanzia. Questa è una situazione tipica.

Le disposizioni previste dai commi 12-*septies*, 12-*octies*, 12-*novies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, hanno abrogato tutte le norme che prevedevano il trasferimento della contribuzione all'INPS gratuitamente: legge 2 aprile 1958, n. 322 (ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza); articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562 (Fondo speciale di previdenza per gli elettrici); articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (fondo di previdenza per i telefonici); articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (personale dipendente delle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, personale iscritto agli istituti di previdenza); articolo 124 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

29 dicembre 1973, n. 1092 (dipendenti civili statali, militari in servizio permanente e continuativo); articolo 21, comma 4, e articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento).

Si tratta di modifiche di particolare gravità che limitano fortemente i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, che mirano soltanto a fare cassa e che non tengono conto della situazione attuale del mercato del lavoro.

Non esiste una reale reciprocità tra gli enti, tra i fondi sostitutivi, i fondi professionali e non, servirebbe, infatti, una reale riforma e non la continua approvazione di norme spesso contraddittorie. Ci troveremo quindi in presenza di lavoratrici e di lavoratori che non potranno avvalersi della totalizzazione e che saranno costretti a pagare (tanto) per poter utilizzare la contribuzione che comunque hanno già versato o che saranno costretti dai costi a rinunciare alla valorizzazione di quella contribuzione ai fini pensionistici.

Va anche sottolineato che nelle gestioni pensionistiche diverse dall'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS non esiste neanche il diritto alla pensione supplementare. Coloro che percepivano una pensione dall'INPDAP possono godere di una pensione supplementare derivante dai contributi versati all'INPS, ma coloro che sono titolari di una pensione dell'INPS non possono avere una pensione supplementare derivante dai contributi versati all'INPDAP. Alcune di queste differenze erano motivate proprio dal fatto che la costituzione di una posizione assicurativa presso l'INPS (prevista dalla citata legge n. 322 del 1958, ora abrogata) o il trasferimento dei contributi all'INPS (articolo 1 della citata legge n. 29 del 1979) era gratuito. Con le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010 sono state eliminate le norme citate senza alcuna sostituzione.

Giova ricordare a tale riguardo la sentenza della Corte costituzionale n. 822 del 1988 che pone dei limiti chiari entro i quali si può intervenire sul sistema previdenziale:

« In particolare, non può dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo o in una fase avanzata del rapporto di lavoro oppure quando già sia subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse, senza una inderogabile esigenza, in misura notevole ed in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività lavorativa. (...) Valgono per costoro il principio della garanzia della sicurezza sociale, che è anch'esso di ordine costituzionale (articolo 38 della Costituzione), oltre che le innegabili ragioni di giustizia sociale e di equità per cui non possono effettuarsi riforme o conseguire risultati a danno di categoria di lavoratori in genere ed in specie di quelli che sono prossimi alla pensione o sono già in pensione ».

Per questo motivo il primo atto indispensabile è procedere all'abrogazione dei commi citati che il Governo ha introdotto tramite il maxiemendamento. Già il 27 luglio 2011, alla Camera dei deputati, il Sottosegretario al lavoro Bellotti, nell'esprimere il parere favorevole alla mozione 1-00690, firmata da tutti i gruppi parlamentari, ha ammesso che: « Gli effetti concreti che la riforma ha prodotto sul tessuto sociale hanno in parte travalicato le iniziali intenzioni del legislatore (...) Con l'entrata quindi in vigore del citato articolo 12, di contro, si è accertato che in taluni casi, ovvero sia quando il lavoratore è obbligato a ricongiungere la propria posizione previdenziale in altro fondo pensionistico per aver cessato il lavoro senza diritto a pensione nel fondo di appartenenza, tale ricongiunzione è divenuta oltremodo onerosa per il soggetto interessato; i costi risultano infatti essere nell'ordine di diverse decine di migliaia di euro. Al fine di risolvere la questione, ricordo che presso il Ministero che rappresento è stato istituito un tavolo tecnico al fine di valutare gli effetti delle diverse ipotesi di ampliamento della possibilità di ricongiunzione o di cumulo dei periodi assicurativi. Le problematiche richiamate nella mo-

zione potranno essere superate soltanto con una modifica legislativa che dovrà tener conto anche dei connessi oneri di finanza pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze ha stimato, in prima approssimazione e per l'ipotesi di ritorno alla situazione precedente la data del 1° luglio 2010, con l'abrogazione dell'innovazione di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nell'ordine di 400 milioni di euro annui ». In quell'occasione il Governo s'impegnò anche a procedere a un'interpretazione autentica, ma nulla fu fatto.

Si è proceduto invece con circolari dell'INPS e dell'ex INPDAP per sanare alcune situazioni assurde e l'ultima modifica è intervenuta con la legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228): anche i lavoratori degli enti locali cessati in data anteriore al 30 luglio 2010 sono derogati dall'applicazione del citato articolo 12. Sempre con la legge di stabilità 2013 si è consentita la possibilità di cumulare i contributi versati in diverse gestioni, ma solo per l'accesso alla pensione di vecchiaia e solo qualora non ci sia un diritto autonomo alla pensione nei fondi interessati dal cumulo, altrimenti permane solo l'applicazione dell'attuale legge sulla totalizzazione.

È del tutto evidente, quindi, nonostante i correttivi introdotti in via amministrativa con circolari e con la legge di stabilità 2013, come la normativa introdotta dal citato articolo 12 rimane pesantemente lesiva dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e risulti assolutamente sordinata con le altre norme vigenti distruggendo una parte, fino ad ora ritenuta fondamentale, del nostro sistema previdenziale.

I commi 1 e 4 dell'articolo 1 della presente proposta di legge abrogano i citati commi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 e ripristinano *ex tunc* le norme previgenti, a salvaguardia di coloro che sono stati costretti a pagare oneri di ricongiunzione per accedere alla pensione. Con gli altri commi si prevede la possibilità di restituire gli oneri versati, nonché la possibilità, per coloro che sono stati costretti alla ricongiunzione onerosa

o alla totalizzazione dei contributi per accedere alla pensione, di poter ottenere la riliquidazione della stessa, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Con l'articolo 2 si intende equiparare i requisiti contributivi pensionistici dell'INPS e dell'ex INPDAP.

Con l'articolo 3 si intende offrire la possibilità a coloro che sono iscritti a qualsiasi cassa previdenziale di poter ottenere, a domanda, una pensione supplementare con il sistema contributivo per coloro che sono già titolari di pensione. Nei fondi esclusivi infatti non è stata prevista la disciplina della pensione supplementare e questo, a maggior ragione alla luce delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 78 del 2010, comporta la formazione di « posizioni silenziose » sia per l'elevato onere di ricongiunzione sia per

l'impossibilità, in alcuni casi, di avvalersi della ricongiunzione o della totalizzazione (è il caso, ad esempio, di soggetti che non hanno la disponibilità economica per ricongiungere, ma non hanno neppure i requisiti per totalizzare o dei lavoratori già titolari di pensione).

Si intende quindi estendere la disciplina della pensione supplementare anche ai fondi esclusivi per i soggetti titolari di pensione in altre gestioni. Oggi un lavoratore titolare di pensione nella gestione separata, pur avendo maturato una contribuzione in altre casse o gestioni non sufficiente a realizzare un autonomo diritto a pensione, non può chiedere la pensione supplementare. Così anche il titolare di pensione erogata da una cassa libero professionale che vanta un'altra contribuzione da lavoro dipendente o autonomo.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. I commi 12-*septies*, 12-*octies* e 12-*novies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati e sono ripristinate, con efficacia dal 31 luglio 2010, le disposizioni da essi abrogate o modificate.

2. In favore di tutti i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi e agli ex fondi speciali di previdenza che dal 1° luglio 2010 hanno avviato o completato procedure di ricongiunzione o di trasferimento oneroso verso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, anche se titolari di trattamento pensionistico, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al rimborso degli oneri di riserva matematica già versati.

3. Il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e il personale dipendente dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private che, con decorrenza successiva al 30 giugno 2010, ha chiesto un trattamento pensionistico a carico dell'evidenza contabile separata dell'ex Fondo telefonici o, rispettivamente, dell'ex Fondo elettrici costituite presso l'INPS, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere all'INPS la riliquidazione dalla decorrenza del trattamento a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, se più favorevole, previa istanza di trasferimento gratuito della posizione assicurativa verso quest'ultima gestione.

4. Il comma 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato e, con efficacia dal 31 luglio 2010, sono ripristinate le disposizioni in esso abrogate.

5. I soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di seguito denominata « AGO », dei lavoratori dipendenti o autonomi e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che, con effetto dal 1° luglio 2010, hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anche se già titolari di trattamento pensionistico, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono, previa rinuncia alla domanda o alla pensione in totalizzazione, chiedere la riliquidazione del trattamento pensionistico dalla decorrenza originaria previo trasferimento o ricongiunzione gratuiti dei periodi, qualora riammessi ai sensi del presente comma, verso il regime generale dell'AGO.

6. Fatti salvi la gratuità della ricongiunzione dei contributi e il trasferimento della posizione assicurativa da fondi sostitutivi, esonerativi od esclusivi verso l'INPS, l'importo della pensione maturata che è erogata dall'INPS secondo le regole dei medesimi fondi, non può comunque essere superiore all'importo di pensione che l'interessato avrebbe maturato versando tutti i contributi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'AGO.

## ART. 2.

1. Per gli iscritti all'INPS e per gli iscritti all'ex Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) si applicano i medesimi requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione di anzianità. In attesa della definitiva progressiva omogeneizzazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia delle lavoratrici pubbliche e private prevista, a partire dal 1° gennaio 2018, dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dalla

data di entrata in vigore della presente legge alle lavoratrici dipendenti iscritte ai fondi esclusivi, alle lavoratrici autonome iscritte all'AGO nonché alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fatte salve eventuali specificità più favorevoli di settore, è consentito l'accesso al pensionamento con gli stessi requisiti previsti per le lavoratrici dipendenti private di cui al citato articolo 24, comma 6, lettera *a*), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011.

ART. 3.

*(Introduzione dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42).*

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — *(Pensione supplementare)*. — 1. Tutti i contributi che non sono utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire, a domanda, una pensione supplementare, calcolata con il sistema contributivo, erogata dal fondo in cui sono stati versati, indipendentemente dal fondo che ha liquidato la pensione, compresi l'assicurazione generale obbligatoria, i fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi, nonché le associazioni e le fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103. La facoltà di cui al presente articolo è concessa alle medesime condizioni, ove compatibili, previste dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ».

ART. 4.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. Ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 1, ciascun fondo sostitutivo o esclusivo non

può erogare trattamenti superiori a quelli che sarebbero stati erogati a carico dell'AGO, ed è tenuto a pagare l'importo della pensione derivante dai contributi già versati nella propria gestione.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei fondi ivi previsti.

